



Atto TOB1CY

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 9/2017 Data 9/01/2017

N. Protocollo 1443/2017 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed

esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kV

in comune di Mogliano Veneto.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA-TV785 in data 11.05.2016 con la

quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture

e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea

elettrica:

1) Modifica e interrimento della linea MT aerea tra le

cabine V. Bianchi e V. Cavour e spostamento di una campata

BT in uscita dal PTP V. I Maggio in comune di Mogliano

Veneto;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo



del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione

è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data

05.08.2016, si è obbligata ad accettare le condizioni

imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti

interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e

dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data

05.08.2016, ha inviato la dichiarazione di non necessità di

valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299

del 09.12.2014;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata

del piano tecnico delle opere relative;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data

11.05.2016, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma

2 bis, del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità

dell'intervento a quanto previsto dall'articolo 95 dello

stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica in Comune di Mogliano

Veneto ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai

sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti,

istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione

Territoriale, nella seduta in data 22.09.2016, preso atto



della valutazione espressa dal tecnico incaricato in merito alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 03 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di Mogliano Veneto, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 90645 in data 28.10.2016 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;



VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTO il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta



nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV
in comune di Mogliano Veneto come indicato in premessa e
secondo i piani progettuali di cui alla domanda n.PLA-TV785
in data 11.05.2016, subordinatamente all'osservanza da
parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni
imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti
in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di
linea elettrica in comune di Mogliano Veneto sono
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM
12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità
paesaggistica, in quanto l'intervento non interferisce con
i valori paesaggistici del contesto, considerato anche che
si prevede la demolizione di gran parte della linea aerea
MT in favore di un nuovo tratto in interrato.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le
modalità tecniche previste nei progetti allegati
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988
e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla



L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti



dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni